

# Decreto federale

*Disegno*

**concernente l'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 2003<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980<sup>3</sup> sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo 1 della Convenzione.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 3045

<sup>3</sup> RS 0.515.091